



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-166

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Novembre la sottoscritta Gaggero Angela Ilaria in qualità di Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Modificazione della determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131 ad oggetto "Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici servizi all'infanzia a gestione diretta (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 32.244,00, oneri fiscali esclusi – CUP B39D16005420005 - CIG ZEB1BA8BCB" e contestuale indizione di una R.d.O. sul MEPA di CONSIP - CUP B39D16005420005 - CIG ZEB1BA8BCB

Adottata il 22/11/2016
Esecutiva dal 22/11/2016

22/11/2016	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-166

Modificazione della determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131 ad oggetto “Indizione, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici servizi all’infanzia a gestione diretta (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l’importo complessivo di Euro 32.244,00, oneri fiscali esclusi – CUP B39D16005420005 - CIG ZEB1BA8BCB” e contestuale indizione di una R.d.O. sul MEPA di CONSIP - CUP B39D16005420005 - CIG ZEB1BA8BCB

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006”, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 o nelle Linee Guida dell’ANAC;
- l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 dicembre 2008, ed in particolare l’art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con cui è stato approvato il PEG 2016;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova, gestendo direttamente i nidi infanzia, deve assicurare a dette strutture un'adeguata dotazione di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina, indispensabili ai fini della regolare conduzione del servizio a favore dei bambini di 0/3 anni, nel rispetto delle norme igieniche e del benessere dei bambini;
- la mancata sostituzione delle attrezzature da cucina, dei lavabiancheria e degli essiccatoi, vestiti e non più funzionanti, comporterebbe, non solo un notevole abbassamento della qualità del servizio offerta, ma soprattutto una seria criticità in ordine alla sicurezza per il personale ed all'igiene dei bambini frequentanti, quotidianamente per diverse ore, i nidi;

PRESO ATTO

che con atto datoriali, prot. n. 350359 del 18/10/2016, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;

RILEVATO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131, esecutiva ai sensi di legge, si è disposta l'indizione, ai fini dell'assegnazione della fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici servizi all'infanzia a gestione diretta (lotto unico), di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, invitando a partecipare almeno cinque operatori economici iscritti all'Albo Fornitori del Comune di Genova per la categoria merceologica di interesse, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lettera b), del D. Lgs. n. 50/16, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo;
- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara;
- nelle more dell'invio alle Imprese, segnalate dal civico Albo Fornitori, dell'invito a partecipare alla procedura negoziata indetta con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131, il <Bando “AEC104” PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO> è stato integrato con l'introduzione della categoria merceologica “ELETTRODOMESTICI, DISPOSITIVI ED UTENSILI PER LA PREPARAZIONE E COTTURA CIBI” comprendente le attrezzature da cucina e di lavanderia di interesse;

PRESO ATTO che:

- l'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce, che “... per gli acquisti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 209.000 ... le stazioni appaltanti... procedano mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione (MEPA) messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”;
- nonostante, l'importo della fornitura in oggetto sia inferiore alla soglia di Euro 40.000, con la già citata determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131 è stato disposto, comunque, l'espletamento di una procedura negoziata rivolta a più fornitori, in omaggio ai principi di concor-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

renza e rotazione dei fornitori ed ai fini di una correlata maggiore possibilità di affidare la fornitura a condizioni più vantaggiose per l'Ente;

- in forza della scelta di cui sopra, l'utilizzo del MEPA, secondo l'indirizzo del succitato art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, costituisce, laddove esiste la categoria merceologica di interesse, lo strumento prioritario per l'affidamento di forniture e servizi;

VERIFICATO

che la fornitura di elettrodomestici ed utensili per la cucina e la lavanderia:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta presente sul MEPA di CONSIP, Bando di Abilitazione "AEC 104";

RUTENUTO

pertanto, ai fini dell'affidamento della fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici servizi all'infanzia a gestione diretta (lotto unico), di confermare l'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, disposta con la determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131, stabilendo che la stessa sia espletata attraverso una R.d.O. (richiesta di offerta) sul MEPA di CONSIP invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando "AEC 104";

DATO ATTO

che la procedura di affidamento di cui sopra:

- è stata preferita rispetto alla procedura ordinaria in funzione dell'entità della spesa, inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 al di sotto della quale il vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) dispone, all'art. 36 comma 2 che fatta "... salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato";
- risponde ai principi, richiamati all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di:
 - ✓ economicità in termini di:
 - riduzione dei costi per la stazione appaltante, che grazie ad una procedura di gara più snella, con correlato risparmio di tempo e forza lavoro, si trova nella condizione di utilizzare al meglio le risorse umane disponibili per altre necessità dell'Ente;
 - notevole contrazione dei costi vivi di gara per l'operatore economico che, proprio grazie al risparmio su detti costi si trova, verosimilmente, nella condizione di offrire un prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione;
 - ✓ efficacia e tempestività in termini di riduzione dei tempi e semplificazione della procedura di scelta del contraente. I suddetti vantaggi risultano particolarmente significativi in riferimento alla fornitura in oggetto, indispensabile ai fini del mantenimento della regolare erogazione dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 assicurando un adeguato standard di sicurezza ed igienicità;
 - ✓ concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità attraverso l'espletamento di una procedura negoziata rivolta a più fornitori come meglio definito al successivo paragrafo;

DATO ATTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

altresì, che nonostante, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro il vigente Codice dei Contratti consenta l'affidamento diretto e sia disponibile sul MEPA anche lo strumento della trattativa diretta, si ritiene di procedere all'affidamento della fornitura mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando "AEC 104", utilizzando lo strumento della R.d.O. che consente di invitare a presentare offerta, simultaneamente, più Imprese con conseguente opportunità per il Comune di affidare, in forza di una maggiore concorrenza, la fornitura alle condizioni più vantaggiose e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. già richiamato nel presente provvedimento;

VALUTATO:

- di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano regolate dal Disciplinare e dal Capitolato d'oneri, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso e che si intendono integralmente sostitutivi degli atti di gara (lettera di invito, capitolato d'oneri e schema di contratto) approvati con la precedente determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131;
- di definire in Euro 32.244,00, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per la fornitura a lotto unico del caso e posto a base di gara;
- di assegnare la fornitura, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo;
- di procedere alla verifica della congruità dell'offerta, di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, "... solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse..." come indicato dall'ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016;
- di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;

DATO ATTO

che negli atti di gara si è stabilito di assegnare la fornitura utilizzando il criterio del minor prezzo, poiché, avendo già dettagliato nel capitolato d'oneri le specifiche tecniche richieste, che per altro rispondono alle caratteristiche standardizzate delle attrezzature presenti sul mercato, l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura rispetto alla destinazione d'uso della stessa;

DATO ATTO

altresì, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che negli atti di gara non è prevista la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del D.Lgs. 50/2016 medesimo, poiché per le motivazioni indicate nel seguito, nella costituzione di un solo lotto unico non si ravvisano elementi ostativi ai fini della partecipazione alla procedura negoziata delle micro, piccole e medie imprese:

- negli atti di gara non sono stati previsti elementi di capacità economica e finanziaria al fine di evitare qualsiasi impedimento alla partecipazione delle Imprese a prescindere dalla rispettiva dimensione aziendale;
- modico valore dell'importo posto a base di gara per il lotto unico;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura secondo le modalità dettagliate nel capitolato d'oneri non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che negli atti di gara è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito commerciale, come meglio definito nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO che:

- con la determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131, al punto 9) del dispositivo sono già stati impegnati i fondi a copertura della spesa per la fornitura del caso;
- pertanto il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di modificare la determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131 come dettagliato in premessa del presente provvedimento e di annullare tutti gli atti di gara (lettera di invito, capitolato d'oneri e schema di contratto) che con l'anzidetta determinazione sono stati approvati ed allegati quali parti integranti e sostanziali della stessa;
- 2) di indire, ai fini dell'assegnazione della fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici servizi all'infanzia a gestione diretta (lotto unico), una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “AEC 104”, attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 –

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

lettera b), del D. Lgs. n. 50/16, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo;

- 3) di stabilire che la procedura negoziata e l'esecuzione della fornitura siano, rispettivamente, regolate dal Disciplinare e dal Capitolato d'oneri, che con il presente provvedimento si approvano e si allegano quali parti integranti e sostanziali del provvedimento stesso;
- 4) di confermare in Euro 32.244,00, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per il lotto unico e posto a base di gara;
- 5) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, secondo le modalità previste nel Capitolato d'oneri, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 6) di dare atto che negli atti di gara è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;
- 7) di procedere alla verifica della congruità dell'offerta, di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, "... solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse..." come indicato dall'ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016;
- 8) di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo di cui al precedente punto e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;
- 9) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 10) di dare atto, che la spesa di cui al precedente punto 4) pari ad Euro **39.982,56**, di cui imponibile Euro 32.244,00 più I.V.A. 24% pari ad Euro 7.738,56, trova la relativa copertura finanziaria sugli impegni assunti con la precedente determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131, come segue:
 - **Euro 15.000,00** mediante riduzione (IMP. 2017/955), ed emissione nuovo **Imp. 2017/1194** I.V.A. 24% compresa, in ambito commerciale, sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-58 e reimputati a Bilancio 2017, al capitolo 72506 c.d.c. 1140.8.02 "Ristorazione scolastica - Acquisto di beni mobili durevoli" - Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - Codice Siope 2503;
 - **Euro 24.982,56** mediante riduzione (IMP. 2017/959), ed emissione nuovo **Imp. 2017/1195** I.V.A. 24% compresa, in ambito commerciale, sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-58 e reimputati a Bilancio 2017, al capitolo 76101 c.d.c. 2710.8.02 "Asili nido e servizi per l'infanzia – Acquisto di beni mobili durevoli" - Piano dei Conti 2.2.1.3.1 -Codice Siope 2503;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 11) di dare atto che l'importo complessivo di Euro 39.982,56, è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2017;
- 12) di dare atto che, essendo già stati assunti gli impegni a copertura della spesa come meglio definito al precedente punto 10), il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di ulteriore impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 14) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 15) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**

DISCIPLINARE DELLA R.d.O.

*Fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed
attrezzature da cucina per i civici servizi
all'infanzia*

Art. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente Disciplinare la Richiesta di Offerta (R.d.O.) da espletarsi sul M.E.P.A. di CONSIP per l'aggiudicazione della fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici servizi all'infanzia a gestione diretta, comprensiva di consegna, messa in opera, collaudo ed eventuale ritiro dell'usato, di cui al LOTTO UNICO meglio specificato all'art. 1 del Capitolato d'oneri.

Art. 2 – Importo

L'importo di spesa complessiva, stabilita per il LOTTO UNICO di cui al precedente articolo, al netto dell'I.V.A., è di **Euro 32.244,00** (trentaduemiladuecentoquarantaquattro/00), I.V.A 24% esclusa, per il quale si fa esplicito rinvio a quanto meglio esplicitato all'art. 3 del Capitolato d'oneri.

Art. 3 - Norme regolatrici

La partecipazione alla presente R.d.O. per l'affidamento della fornitura, a lotto unico, meglio individuata all'art. 1 del Capitolato d'oneri, e l'esecuzione di detta fornitura sono rispettivamente regolate dal presente Disciplinare, dal Capitolato d'oneri, dalle Condizioni Generali di Fornitura poste da Consip S.p.A. relativamente al settore merceologico di cui trattasi e dal Capitolato Tecnico allegato al Bando "AEC 104" per l'abilitazione di fornitori e beni per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi e complementi di arredo, in cui di recente è stata introdotta la categoria merceologica "elettrodomestici, dispositivi ed utensili per la preparazione e cottura cibi" comprendente le attrezzature da cucina e di lavanderia di interesse. Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Codice identificativo gara

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: ZEB1BA8BCB.

Art. 5 – Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La presente R.d.O. è integrata dai seguenti documenti allegati:

- il presente Disciplinare;
- il Capitolato d'oneri;
- il documento "Dettaglio tecnico economico" da compilarsi a cura dell'Impresa concorrente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l'Impresa concorrente formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formularsi immettendo a sistema, nel campo “Prezzo per unità di misura (IVA esclusa)”, il prezzo, al netto dell’I.V.A., offerto per il lotto unico. Tale prezzo, a pena d’esclusione, dovrà essere inferiore all’importo posto a base di gara per il lotto unico stesso. Nell’offerta economica dovrà essere indicato l’importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresi nell’importo offerto per il lotto unico, da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008;
2. dettaglio tecnico economico della fornitura da rendersi utilizzando l’omonimo modello “Dettaglio tecnico economico che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione “Aggiungi Allegati”) alla proposta d’offerta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
 - la Ragione Sociale dell’Impresa offerente;
 - per ciascun articolo offerto la marca, il modello e una descrizione sintetica delle relative specifiche tecniche, fornendo, in particolare, tutti gli elementi necessari ai fini di un immediato riscontro circa il possesso delle specifiche tecniche richieste per ciascuna attrezzatura all’art. 1 del Capitolato d’oneri, nonché delle SPECIFICHE TECNICHE DI BASE, anch’esse richieste all’art. 1 del Capitolato d’oneri;
 - il prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna, messa in opera e ritiro dell’usato, di ciascun articolo offerto. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
 - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico;
 - gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresi nell’importo offerto per il lotto unico da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

Le Imprese concorrenti dovranno quotare, a pena esclusione, tutte le voci indicate nel documento “Dettaglio tecnico economico”.

Solo nel caso di R.T.I., da costituirsi, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente tra Imprese iscritte al bando “AEC 104”, dovrà essere allegata dichiarazione contenente gli elementi di identificazione della Società mandataria e delle Società mandanti.

Con la presentazione dell’offerta, le Imprese si obbligano:

- a. ad offrire gli articoli oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche di base richieste all’art. 1 del Capitolato d’oneri;
- b. ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all’art. 5 del Capitolato d’oneri;
- c. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 6 – Modalità di aggiudicazione

L’assegnazione della fornitura verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo.

La stazione appaltante, verificata sulla base del Dettaglio tecnico economico compilato dalle Imprese concorrenti la congruità delle offerte a quanto richiesto, costituirà una graduatoria in base al prezzo offerto.

L'Impresa risultata prima nella graduatoria, come sopra costituita, dovrà far pervenire, al Comune di Genova – Direzione Scuola, e Politiche Giovanili – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite posta elettronica all'indirizzo **gareserveducativi@comune.genova.it** entro e non oltre sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova, le schede tecniche illustrative di ciascun articolo offerto e le eventuali certificazioni a comprova delle specifiche tecniche stabilite all'art. 1 del Capitolato d'oneri. Dette schede dovranno:

- essere redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in italiano;
- contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun articolo compreso nel lotto unico, nonché delle specifiche tecniche di base di cui all'art. 1 del Capitolato d'oneri.

Il mancato invio della documentazione tecnica di cui sopra entro il termine richiesto o la difformità di uno o più articoli rispetto a quanto richiesto o dichiarato in sede di offerta comporterà l'automatica esclusione dell'Impresa e lo scorrimento della graduatoria.

La stazione appaltante procederà:

- alla verifica della congruità dell'offerta, di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, "... solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse..." come da indicazione dell'ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016;
- all'assegnazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione del lotto unico diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'adozione del relativo provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla stipula del contratto nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

Art. 7 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. L.gs. n. 196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della R.d.O. e della stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 8 – Controversie

Organo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR LIGURIA. I termini per la presentazione del ricorso sono trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 9 - Chiarimenti

Il Responsabile Unico del presente procedimento è la Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

CAPITOLATO D'ONERI

Fornitura di un lotto unico di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici servizi all'infanzia a gestione diretta

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato la fornitura, la consegna, la messa in opera ed il collaudo delle attrezzature di cui al lotto unico indicato nel seguito, nonché l'eventuale ritiro dell'usato, da eseguirsi secondo le modalità esplicitate al successivo art. 5:

LOTTO UNICO (CPV 39713200-5)

N. Ord.	Articolo	Quantità	
		in cifre	in lettere
1	Lavabiancheria <ul style="list-style-type: none">- capienza non inferiore a 6 kg.;- ciclo di lavaggio a 90° non superiore a 60 minuti;- pompa di scarico per scarico a muro;- struttura portante rinforzata con sistema di sospensione e ammortizzazione del cesto;- vibrazioni ridotte e bassi livelli di rumorosità tali da non rendere necessarie particolari opere civili di fondazione;- potenza riscaldamento non inferiore a KW 3;- n. 2 ingressi per alimentazione acqua (fredda e calda)- fattore G non inferiore a 425;- alimentazione elettrica 400 volt massimo;- eventuale commutazione di corrente a carico della Ditta;- modello compatibile con la sovrapposizione, se necessaria, di altra apparecchiatura (essiccatoio), compresi eventuali accessori necessari per la posa in opera;- scomparto detersivi frontale;- sportello ad ampio raggio di apertura con dispositivo di sicurezza;- funzionamento con programmi di lavaggio prefissati e programmabili in utenza;- riscaldamento elettrico tramite resistenze corazzate;- vasca, cesto e tutte le parti a contatto con l'acqua in acciaio inox AISI 304;- pezzi di ricambio disponibili per un minimo di 10 anni;- apparecchiature conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17/05/2006;- certificazione CE;	2	due

2	Essiccatoio con sistema a condensa - capienza non inferiore a Kg. 6; - alimentazione elettrica 400 V massimo; - eventuale commutazione di corrente a carico della Ditta; - espulsione vapore con sistema a condensazione; - cesto in acciaio inox AISI 304; - sportello ad ampio raggio di apertura con dispositivo di sicurezza; - pezzi di ricambio disponibili per un minimo di 10 anni; - apparecchiature conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17/05/2006; - macchina sovrapponibile di serie a lavabiancheria, se necessaria, compresa di eventuali accessori necessari per la posa in opera;	3	tre
3	Cucina a gas 4 fuochi su forno statico termostato in acciaio inox (AISI 304) 2/1 GN.	1	uno
4	Cucina a gas 6 fuochi su forno statico termostato in acciaio inox (AISI 304) 2/1 GN	1	uno
5	Armadio metallico in acciaio inox due ante scorrevoli 4 ripiani interni dimensioni indicative cm. 120x46 h200	2	due
6	Lavastoviglie a capottina , con sollevamento capotta manuale a doppia parete coibentata, dispositivo di risparmio energetico, dispositivo di decalcificazione automatica, sistema di filtraggio avanzato, dosatore brillantante incorporato, con pompa di scarico, 80 cesti/ora. Pannello frontale, laterale, vasca e filtro realizzati in acciaio inox (AISI 304)	4	quattro
7	Carrello neutro acciaio inox (AISI 304) dimensioni indicative cm. 100 x 50 con due ripiani	3	tre
8	Tavolo armadiato in acciaio inox (AISI 304) con ante scorrevoli piano con alzatina misure indicative cm. 130x70	1	uno
9	Tavolo inox (AISI 304) con cassetto misure indicative cm. 130x70	2	due
10	Mixer ad immersione , braccio acciaio inox staccabile lungh. cm 25/30	2	due
11	Motoriduttore Tritacarne Grattugia, gruppo di macinazione in acciaio AISI 304 facilmente estraibile	1	uno
12	Pensile acciaio inox (AISI 304) misure indicative cm. 100x40	2	due
13	Termometro ad infrarossi per alimenti per misurazioni con e senza contatto	20	venti
14	Bilancia industriale con piatto estraibile (inox) portata 10 Kg.	2	due
15	Carrello neutro acciaio inox (AISI 304) dimensioni indicative cm. 50 x 70 con due ripiani	1	uno

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Tutte le attrezzature comprese nel lotto unico dovranno:

- possedere tutte le specifiche tecniche indicate specificatamente per ciascun articolo nell'elenco di cui sopra;
- essere in produzione alla consegna;
- essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e a norma UE;
- avere la certificazione CE;
- essere corredate del manuale di utilizzo, redatto in lingua italiana, da consegnarsi contestualmente alla consegna e messa in opera di ciascuna attrezzatura;
- decorso il termine di garanzia o comunque per guasti non coperti dalla garanzia medesima, poter essere oggetto di manutenzione da parte di soggetti terzi qualificati incaricati dall'Amministrazione, senza preclusioni tecniche.

Tutte le attrezzature contraddistinte con i nn. d'ordine da 3 a 14, oltre ad essere certificate con il marchio CE, dovranno essere corrispondenti a tutte le normative in materia di sicurezza e di igiene.

In particolare, in applicazione del decreto legislativo 06/11/2007 nr. 193 e dei vigenti Regolamenti della C.E. relativi all'igiene dei prodotti alimentari, HACCP, tutte le attrezzature (cottura, lavaggio, distribuzione, ecc.) dovranno avere caratteristiche tali da ridurre al minimo i rischi di contaminazione batterica e/o microbica degli alimenti.

Le caratteristiche costruttive delle attrezzature dovranno mirare alla facilitazione delle operazioni di pulizia per limitare le contaminazioni batteriche da scarsa igiene, dovuta a difficoltà di pulizia delle parti che poi vengono a contatto con gli alimenti.

Le attrezzature per le quali si chiede la specifica "INOX AISI 304" dovranno essere in acciaio INOX AISI 304, debitamente attestato per ciascuna attrezzatura nella corrispondente scheda tecnica da presentarsi secondo le modalità previste nel Disciplinare, mentre per il resto degli articoli deve essere debitamente attestato nelle relative schede, da presentarsi secondo le modalità stabilite nell'anzidetto Disciplinare, il materiale in cui sono realizzati. Inoltre per tutti gli articoli è richiesta l'assenza di bulloneria e di spigoli vivi in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 2 – Garanzia sulle attrezzature

Le attrezzature oggetto del lotto unico, contraddistinte al precedente art. 1 con i nn. d'ordine 1-2-3-4-6-10-11-14 dovranno essere garantite per 24 mesi, decorrenti dall'avvenuta consegna, messa in opera e collaudo. Tale garanzia è da intendersi comprensiva della manodopera e dei pezzi di ricambio occorrenti per gli eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica conseguenti a guasti verificatisi in condizioni d'uso normali.

Tutte le parti di ricambio utilizzate nell'esecuzione delle prestazioni in garanzia dovranno essere originali e provenienti dal produttore. La qualità, come pure il livello di addestramento del personale di assistenza tecnica, preposto allo svolgimento delle attività di manutenzione in garanzia, dovranno essere assicurati dalla costante applicazione delle regole del Sistema Qualità, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9000, per lo specifico settore di attività, obbligatoriamente in possesso del produttore e dell'installatore.

Art. 3 - Importo

L'importo di spesa massimo stabilito per il LOTTO UNICO ammonta ad Euro 32.244,00 (trentaduemiladuecentoquarantaquattro/00), I.V.A 24% esclusa. Tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per le operazioni di consegna, da eseguirsi nei termini e con le modalità di

cui al successivo art. 5, per la messa in opera, il collaudo e l'eventuale ritiro dell'usato, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato a carico dell'Impresa aggiudicataria.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché le particolari modalità di esecuzione della fornitura, di cui al successivo art. 5, non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, si ritiene che l'importo degli oneri della sicurezza sia pari a zero.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipulazione del medesimo.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Durante il periodo di validità contrattuale, la Direzione Scuola e Politiche Giovanili provvederà a trasmettere, esclusivamente per iscritto, gli ordini della fornitura di volta in volta occorrente.

Ciascuna consegna, da intendersi comprensiva della messa in opera delle attrezzature, nonché del ritiro dell'usato, dovrà essere effettuata, entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione del relativo ordine, presso le sedi dei civici servizi a favore dei bambini di 0-6 anni comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali che saranno indicati dai Responsabili della ricezione della fornitura stessa. **Il termine di consegna su indicato, limitatamente alle situazioni di assoluta urgenza** che potrebbero verificarsi in funzione di sopravvenute emergenze non prevedibili (es. guasti di attrezzature non riparabili), **dovrà essere ridotto a sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio dell'ordine** corredato dell'annotazione dell'urgenza. Al fine di gestire adeguatamente le emergenze, l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità a magazzino di almeno una attrezzatura per tipologia.

L'ora e la data di consegna, montaggio, messa in opera e ritiro dell'usato, della fornitura dovranno essere concordate con le rispettive sedi destinatarie della fornitura stessa, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, al fine di organizzare l'espletamento delle operazioni di cui sopra in fasce orarie tali da scongiurare qualsiasi rischio di interferenza con l'ordinaria attività.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

Art. 6 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#). La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Impresa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia nei tempi e con le modalità richieste comporta la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione del servizio alla concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto fino eventualmente a zero, come segue:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire della riduzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e della documentazione, prescritta dalle norme vigenti, attestante il possesso di detti requisiti. Inoltre, l'Impresa dovrà presentare, contestualmente alla quietanza comprovante l'avvenuto versamento della cauzione definitiva, l'originale o la copia autenticata della certificazione attestante i requisiti che danno titolo alla riduzione della cauzione.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le Imprese raggruppate e ferma restando la responsabilità solidale tra dette Imprese.

Art. 7 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo. È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente Capitolato;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, segnalate tramite PEC o e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione: ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine ed adottare gli interventi necessari in caso di messa in opera non eseguita a regola d'arte;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

- provvedere tempestivamente, qualora il Comune di Genova segnalasse criticità nell'esecuzione della fornitura (es. consegne eseguite difformemente a quanto richiesto, mancato ritiro dell'usato, ecc.), all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti dal presente Capitolato;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio, messa in opera e ritiro dell'usato;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto.

Art. 8 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche in ordine alla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC o e-mail.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa aggiudicataria di mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguire tali verifiche. In caso di rifiuto, il Comune di Genova provvederà d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 9 - Penali

In caso di esecuzione della fornitura non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti nel seguito del presente articolo e nel contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata a titolo di penalità:

- una quota pari all'1 % (uno per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- una quota pari al 2% (due per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dall'11° giorno di ritardo.

Oltre il 30° giorno di ritardo sarà comunque facoltà del Comune di Genova procedere all'immediata risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria non potrà opporre al Comune di Genova la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dall'aggiudicataria stessa.

Art. 10 – Pagamenti

L'Impresa aggiudicataria dovrà inviare, per ciascun ordine ricevuto ed evaso regolarmente, la relativa fattura, correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO **2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura. Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto delle fatture in cui non sia stato riportato il suindicato CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Comune rigetterà le fatture qualora non contengano il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" **mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S"**, integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". **La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.**

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre "... sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento"; tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Comune dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e previa ricezione del DURC regolare.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto stabilito nel contratto.

Art. 11 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente capitolato, si applicheranno le disposizioni del vigente D.Lgs. 50/2016 e le "Condizioni Generali" del Bando MEPA "AEC104".

Art. 12 - Stipulazione e spese inerenti il contratto

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. L'onere dell'imposta di bollo dovuta è a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 13 - Foro competente

Per le eventuali controversie relative a questa fornitura è competente esclusivamente il Foro di Genova.

Art. 14 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque, raccolti dal Comune di Genova a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.